

PROGETTO ESECUTIVO Il Invito

per la valorizzazione turistica del territorio attraverso l'implementazione di itinerari escursionistici percorribili a piedi, in mountain bike e a cavallo.

Dal Fiume Al Mare I PERCORSI DEL PARCO ASTIGIANO

Beneficiario: Ente di Gestione delle Aree protette Astigiane

Progettista: Geom. Mancuso Salvatore
Piazza Cattedrale n. 12, Asti

**PRESCRIZIONI PER IL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

LOTTO 2 (OPERE EDILI)

CUP : F28G12000400002 - CIG : X0E0C75263

*Il responsabile del
procedimento*

Il progettista

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

DOCUMENTI CHE NON FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Non Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- *il piano di sicurezza e di coordinamento del decreto legislativo n. 81/2008 in quanto in sede progettuale si prevede che i lavori vengano realizzati da una sola impresa esecutrice, e pertanto, il d.lgs 81/2008 prevede che non sia obbligatoria la redazione di un Piano di Sicurezza e di Coordinamento.*
- *Il PSC verrà redatto in fase esecutiva nel momento in cui ci sia più di una impresa esecutrice, ovvero qualora venga affidata una parte dei lavori ad un'impresa subappaltatrice.*

• **DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- *il piano operativo di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/2008 a cure dell'impresa appaltante che dovrà essere consegnato al CSE se nominato o al Direttore dei Lavori almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.*

□ **NORME DI SICUREZZA GENERALI**

- *I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.*
- *L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.*
- *L'appaltatore predispose, per tempo, e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate*
- *L'appaltatore deve produrre tutta la documentazione di legge prevista e contenuta nella relazione del piano di sicurezza*
- *L'appaltatore non può iniziare o continuare lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.*

□ **SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO**

- *L'appaltatore è obbligato a fornire alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.*
- *L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure di tutela di cui all'art.3 del decreto legislativo n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.*
- [Legge 07.11.2000, n. 327](#) (Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2000, n. 265)

Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto.

Articolo 1 - Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto

- 1. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, **gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In fase di prima applicazione le predette tabelle sono definite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, aggiornate in caso di variazione delle componenti del costo del lavoro.***
- 2. **In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.***
- 3. Nella valutazione dell'anomalia delle offerte, gli enti aggiudicatori sono tenuti altresì a considerare i costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.*
- 4. Sono considerate anormalmente basse ai sensi e per gli effetti di cui all'[articolo 25](#) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, le offerte che si discostino in modo evidente dai parametri di cui ai commi 1, 2 e 3.*
- 5. **Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.***
L'avvenuto adempimento degli obblighi di sicurezza in fase di qualificazione, può essere effettuata mediante apposita autocertificazione dell'appaltatore.

□PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

- 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare **al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'art.4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e contiene inoltre le notizie di cui all'art.4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.***

ØOSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

- 1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81/2008.*
- 2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:*

- a. *per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o ai rilievi da parte degli organi di vigilanza;*
 - b. *per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.*
3. *Qualora il coordinatore non sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate*
4. *Nei casi di cui ai commi 2, lettere a-b), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni **non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, nè maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.***
5. *Nei casi di cui ai commi 2, lettere a-b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.*
6. *L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.*
7. *In caso di **associazione temporanea o di consorzio di imprese** detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.*
8. *Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.*

Ø **CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA**

1. ***L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori e in particolare:***
 - a. *nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;*
 - b. *i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;*

c. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali

2. In ogni caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 5% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

□ ORGANIZZAZIONE DELL'APPALTATORE

La ditta dichiara di disporre dei mezzi e dell'organizzazione necessaria per eseguire le operazioni oggetto dell'appalto, assumendo pertanto la gestione a proprio rischio.

Tutte le macchine, attrezzature, strumenti e mezzi di protezione di cui la ditta farà uso dovranno essere conformi alle norme di sicurezza vigenti in materia antinfortunistica.

La ditta dichiara la propria idoneità tecnico professionale relativamente ai lavori affidati con il presente contratto e si impegna a fornire al committente il modulo debitamente compilato per la creazione dell'albo fornitori.

La ditta dichiara fin da ora che durante la propria attività lavorativa rispetterà tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, medicina del lavoro, dispositivi personali di protezione, sicurezza alle attrezzature) e che si atterrà scrupolosamente a procedure di comportamento, se previste, ed alle indicazioni specifiche dovute a situazioni temporanee e contingenti fornite dal committente sui rischi esistenti.

La scrivente committente allega al presente contratto le informazioni sui pericoli e sulle misure preventive (così come richiesto dal D.lgs 81/2008) esistenti nel cantiere presso cui l'appaltatore è chiamato ad operare.

Il trasferimento delle informazioni relative ai rischi ed eventuali interferenze delle lavorazioni avverrà nel corso di un apposito incontro, successivo alla stipula del contratto e comunque antecedente l'inizio dei lavori, che verrà formalizzato da specifico verbale con il quale verrà accettato espressamente, mediante sottoscrizione, la previsione dei rischi e il programma delle misure preventive sopra indicate.

La ditta si impegna a divulgare le informazioni fornite di cui al punto precedente in maniera completa ed appropriata ai propri dipendenti.

La ditta dichiara di aver uomini idonei alle lavorazioni in oggetto d'appalto.

La ditta si impegna a partecipare inoltre alle eventuali riunioni periodiche convocate dal responsabile di cantiere ogni qualvolta questi lo ritenga necessario al fine di prevenire potenziali rischi per l'interferenza delle lavorazioni; per ogni riunione verrà predisposto apposito verbale debitamente sottoscritto da parte dei partecipanti.

❑ SUBAPPALTO

*A soddisfazione del decreto legislativo n. 81/2008, si ricorda che: **il possesso e la messa a disposizione di risorse, mezzi e personale idoneo a garantire la tutela della salute e della sicurezza nei cantieri ne rappresenta la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle Imprese appaltatrici** da cui ne deriva per l'impresa stessa la condizione di possedere la capacità a prevalutare i rischi ed individuare le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori in relazione all'opera da eseguire.*

L'impresa committente inoltre si riserva di effettuare in cantiere ed all'atto del pagamento del fornitore in sede amministrativa: 1) le necessarie verifiche sulle posizioni assicurative e previdenziali denunciate; 2) la verifica sul corretto mantenimento comportamentale tenuto in cantiere a garanzia di quanto concordato col firmatario nel contratto.

❑ CONTABILIZZAZIONI E LIQUIDAZIONE LAVORI

Gli oneri per la sicurezza, verranno corrisposti all'impresa nel seguente modo:

- 1) **Costi individuati all'interno dei prezzi di capitolato:** in percentuale direttamente proporzionale a quella del S.A.L. corrispondente in relazione al fatto che i Costi individuati all'interno dei prezzi di capitolato sono calcolati in percentuale sul prezzo unitario di ogni singola lavorazione.
- 2) **Costi aggiuntivi:** in percentuale proporzionale alla percentuale della singola lavorazione eseguita di cui è stato previsto il costo aggiuntivo per la sicurezza.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LA SICUREZZA

Obblighi ed oneri del responsabile dei lavori

Al responsabile dei lavori, se designato, competono i seguenti obblighi:

- 1) valutare la durata del lavoro o delle singole fasi di lavoro e degli uomini giorno richiesti per la realizzazione dell'opera;
- 2) designare, se richiesto, contestualmente all'incarico di progettazione esecutiva dell'opera il coordinamento per la progettazione, verificandone preventivamente i requisiti richiesti per legge;
- 3) designare prima dell'affidamento dei lavori il coordinamento per l'esecuzione dei lavori, verificandone preventivamente i requisiti richiesti per legge;
- 4) valutare il piano di sicurezza e coordinamento, il piano generale di sicurezza e il fascicolo;
- 5) provvedere a comunicare all'Impresa appaltatrice i nominativi dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori;
- 6) sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori con altri in possesso dei requisiti per legge;
- 7) chiedere all'Appaltatore di attestare l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- 8) chiedere all'Appaltatore una dichiarazione contenente l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la regolarità contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziale;

- 9) trasmettere all'organo di vigilanza territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare;
- 10) verificare l'operato dei coordinatori allo scopo di stabilire che gli stessi adempiano agli obblighi posti a loro carico dalla legge.

Obblighi ed oneri dell'Appaltatore

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel seguente Capitolato, nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano generale di sicurezza. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna all'Amministrazione:

- a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008;
- b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del del decreto legislativo n. 81/2008;
- c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del del decreto legislativo n. 81/2008,

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quando previsti, formano parte integrante del contratto di appalto.

In particolare l'Appaltatore provvede a:

- 1) nominare, in accordo con le Imprese subappaltatrici, il Direttore Tecnico di cantiere e comunicare la nomina al Committente ovvero al responsabile dei lavori, coordinatore per l'esecuzione prima dell'inizio dei lavori;
- 2) consegnare copia del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di sicurezza ai rappresentanti dei propri lavoratori, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori nel caso in cui il cantiere sia soggetto alla redazione dello stesso;
- 3) promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo scopo di portare a conoscenza di tutti gli operatori del cantiere i contenuti del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di sicurezza;
- 4) richiedere tempestivamente entro 15 giorni dalla firma dell'appalto disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre al coordinatore per l'esecuzione modifiche ai piani di sicurezza e di coordinamento trasmesso dalla Stazione appaltante nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza, per adeguare i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano. Il tutto senza modifica o adeguamento dei prezzi concordati nel contratto;
- 5) dotare il cantiere dei servizi del personale prescritti dalla legge (mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, presidio sanitario, ecc.);
- 6) designare, prima dell'inizio dei lavori, i lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza;
- 7) organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- 8) assicurare
 - il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
 - le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

- il controllo prima dell'entrata in servizio e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
- 9) disporre il cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle singole fasi lavorative, segnalando al coordinatore per l'esecuzione dei lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
- 10) rilasciare dichiarazione di avere provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
- 11) rilasciare dichiarazione al Committente di avere sottoposto i lavoratori per i quali è prescritto l'obbligo e presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria;
- 12) tenere a disposizione del coordinatore per la sicurezza, del Committente ovvero del responsabile dei lavori e degli organi di vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione ed al piano di sicurezza;
- 13) fornire alle Imprese subappaltanti ed ai lavoratori autonomi presenti in cantiere
 - adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico organizzativo;
 - le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre;
- 14) assicurare l'utilizzo, da parte delle Imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, di impianti comuni, quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva, nonché le informazioni relative al loro corretto utilizzo;
- 15) cooperare con le Imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi allo scopo di mettere in atto tutte le misure di prevenzione e protezione previste nel piano di sicurezza e coordinamento;
- 16) informare il Committente ovvero il responsabile dei lavori e i coordinatori per la sicurezza sulle proposte di modifica ai piani di sicurezza formulate dalle Imprese subappaltanti dei lavoratori autonomi;
- 17) affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese per per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione

Obblighi ed oneri del coordinatore per l'esecuzione

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve:

- 1) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e di coordinamento e nel piano generale di sicurezza;
- 2) adeguare i piani di sicurezza ed i fascicoli informativi in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;
- 3) valutare ed eventualmente recepire proposte, modificazioni o integrazioni richieste dall'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori e/o in corso d'opera
- 4) organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la reciproca informazione;
- 5) verificare, nel caso siano presenti in cantiere più imprese, quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza migliorando così le condizioni di sicurezza nel cantiere;
- 6) proporre al Committente o al responsabile dei lavori, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle Imprese o dei lavoratori dal cantiere o la risoluzione del contratto;

7) sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è tenuto ad istituire, e mantenere un registro/giornale per la sicurezza e coordinamento, all'interno del quale indicherà tutti i fatti salienti del cantiere. In particolare annoterà tutte le indicazioni fornite al Direttore Tecnico di cantiere, alle Imprese e ai lavoratori autonomi, le date e le risultanze delle riunioni di cantiere e quelle afferenti la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori. Nello svolgere gli obblighi il coordinatore per l'esecuzione deve provvedere a comunicare periodicamente al Committente o al responsabile dei lavori l'effettivo andamento dei lavori e copia del registro/giornale.

Art. 41 - Obblighi ed oneri delle Imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi

Le Imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi devono:

- 1) rispettare ed attuare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore Tecnico di cantiere;
- 2) attenersi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione, ai fini della sicurezza;
- 3) utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente
- 4) collaborare e cooperare tra loro e con l'impresa appaltatrice;
- 5) informare l'Appaltatore o il Direttore Tecnico di cantiere sui possibili rischi, per gli altri lavoratori presenti in cantiere, derivanti dalle proprie attività lavorative.

Obblighi ed oneri del Direttore Tecnico di cantiere

Il Direttore Tecnico di cantiere deve:

- 1) gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- 2) osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prestazioni contenute nei piani per la sicurezza e nel presente Capitolato e le indicazioni ricevute dal coordinatore per l'esecuzione dei lavoratori;
- 3) allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psicofisiche non idonee o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione;
- 4) vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.

L'appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall'inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti.

Obblighi dei lavoratori dipendenti

I lavoratori dipendenti del cantiere sono tenuti ad osservare:

- 1) i regolamenti in vigore in cantiere;
- 2) le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- 3) le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e quelle fornite dal Direttore Tecnico di cantiere in materia di prevenzione degli infortuni.

Proposta di sospensione dei lavori, di allontanamento o di risoluzione del contratto in caso di gravi inosservanze

In caso di gravi inosservanze da parte delle Imprese o dei lavoratori autonomi il coordinamento deve presentare al Committente ovvero al responsabile dei lavori la proposta di sospensione, allontanamento o di risoluzione del contratto.

Il Committente o il responsabile dei lavori, per il tramite del Direttore Lavori, accertato il caso, provvederà all'applicazione del provvedimento adeguato. La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza

In caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il coordinatore per l'esecuzione provvederà a sospendere i lavori, disponendone la ripresa solo quando sia avvenuta la comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate. Il coordinatore per l'esecuzione deve, in caso di sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato, comunicare per iscritto al Committente ovvero al responsabile dei lavori e al Direttore Lavori la data di decorrenza della sospensione e la motivazione. Successivamente dovrà comunicare, sempre per iscritto, al Committente ovvero al responsabile dei lavori la data di ripresa dei lavori.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanze dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.